

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 28 dicembre 2022, n. 1241

Legge regionale 7 agosto 1998 n. 38, articolo 28. Deliberazione di Giunta regionale 29 settembre 2020, n. 668. Disciplina dell'Osservatorio regionale delle politiche per il lavoro, per la formazione e per l'istruzione.

Oggetto: Legge regionale 7 agosto 1998 n. 38, articolo 28. Deliberazione di Giunta regionale 29 settembre 2020, n. 668. Disciplina dell'Osservatorio regionale delle politiche per il lavoro, per la formazione e per l'istruzione.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Lavoro e Nuovi diritti e Formazione, Scuola, Politiche per la ricostruzione e Personale;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "*Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale*" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30 "*Delega al Governo in materia di mercato del lavoro e occupazione*";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.*" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 10 dicembre 2014, n. 183, "*Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro*";

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 "*Legge di contabilità regionale*";

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017 n. 26 recante: *“Regolamento regionale di contabilità”* che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 *“Legge di stabilità regionale 2022”*;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024”*;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 992 del 30 dicembre 2021 *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate, ed in missioni, programmi, titoli e macro aggregati per le spese”*;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 993 del 30 dicembre 2021 *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del Bilancio finanziario gestionale ripartito in capitoli di entrata e di spesa, ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”* come modificata dalla deliberazione di Giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 8 del 18 gennaio 2022 *“Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”*;

VISTA la nota del Direttore Generale prot. 262407 del 16/03/2022, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2021, n. 598 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale Spazio Lavoro al dott. Paolo Weber.

VISTO il Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”*;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”*;

VISTA l’intesa della Conferenza Unificata del 21 dicembre 2017 sul *“Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro”*;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2018, n. 4 *“Decreto attuativo dell’art.2 del D.Lgs.n.150 del 2015, recante le linee d’indirizzo triennali dell’azione in materia di politiche attive”*;

VISTA l’intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 sul *“Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro”* in attuazione di quanto previsto dall’articolo 12, comma 3, del decreto-legge 4/2019 sottoscritta, in data 17 aprile 2019 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 giugno 2019, n. 74 recante *“Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro”*;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 maggio 2020, n. 59 recante *“Modifiche al Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro”*;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*, in particolare l’art. 99 (Osservatorio Mercato del Lavoro), che istituisce l’Osservatorio nazionale del mercato del lavoro, promuovendo la creazione di Osservatori regionali;

VISTA la legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 e ss.mm. ii *“Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive del lavoro”* in particolare all’art. 28 (Osservatorio regionale delle politiche per il lavoro, per la formazione e per l’istruzione);

VISTO che con la deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2019, n. 991 concernente *“Piano straordinario di potenziamento dei Servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro del Lazio 2019-2021*

– *Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 28 giugno 2019 n.74*” è stato previsto, nella FASE E di attuazione del piano, che l’Agenzia regionale “SPAZIO LAVORO” contenga, al suo interno, l’Osservatorio sul Mercato del Lavoro;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2020, n. 418 “*Agenzia regionale Spazio Lavoro, istituita con Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, articolo 7, comma 10. Approvazione declaratoria delle funzioni istituzionali*”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2020, n. 668 “*Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 maggio 2020, n. 59 – Adozione del nuovo “Piano straordinario di potenziamento dei Servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro del Lazio 2019-2021”*”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 01 aprile 2021, n. 179 “*Piano straordinario di potenziamento dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro del Lazio 2019-2021*”, di cui alla DGR n. 668/2020. *Approvazione delle “Linee di indirizzo finalizzate all’attuazione di un cronoprogramma specifico di interventi da realizzare presso le sedi dei Centri per l’impiego e degli Uffici locali dell’Agenzia regionale Spazio Lavoro”. Modifica della D.G.R. 1008/2020 e ss.mm. ii.*”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2022, n. 338 “*Deliberazione di Giunta regionale 7 luglio 2020, n. 418 “Agenzia regionale Spazio Lavoro, istituita con Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, articolo 7, comma 10. Approvazione declaratoria delle funzioni istituzionali.”. Modifica della declaratoria delle funzioni istituzionali.*”;

PREMESSO che il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 maggio 2020, n. 59, all’Allegato A, dispone la necessità di creare e potenziare, sia a livello nazionale che a livello territoriale, gli Osservatori del mercato del Lavoro, quali organismi incaricati di monitorare costantemente le evoluzioni del mercato del lavoro, di valutare e di programmare le politiche del lavoro e della formazione, anche mediante la costituzione di una Rete Nazionale degli Osservatori del mercato del lavoro;

CONSIDERATO che la deliberazione di Giunta regionale 22 maggio 2022, n. 338, in merito alla declaratoria delle funzioni istituzionali dell’Agenzia Spazio Lavoro, stabilisce che l’Agenzia “*svolge funzioni di Osservatorio del Mercato del Lavoro sviluppando analisi, anche previsionali, della domanda e dell’offerta di lavoro relative, in particolare, al territorio regionale e a specifici sistemi economici locali, filiere produttive o settori economici, ed esercitando il monitoraggio e la valutazione sia dell’impatto delle politiche realizzate sul mercato del lavoro sia dei servizi per il lavoro erogati nel territorio*”;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 28 (*Osservatorio regionale delle politiche per il lavoro, per la formazione e per l'istruzione*) della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38, "*Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive del lavoro*", "*l'Osservatorio regionale delle politiche per il lavoro, per la formazione e per l'istruzione è un servizio a supporto delle attività della Regione e degli enti locali in relazione alle funzioni di programmazione e di valutazione in materia di istruzione, formazione e politiche per il lavoro*";

RITENUTO opportuno definire l'organizzazione, i compiti e le modalità di funzionamento del suddetto Osservatorio, quale strumento essenziale per la conoscenza e l'analisi dei fenomeni e degli andamenti, anche previsionali, dei mercati del lavoro regionale e locali, anche al fine di contribuire al miglioramento degli interventi pubblici e dei servizi offerti;

VISTO l'allegato alla presente deliberazione (Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale, concernente "Osservatorio regionale delle politiche per il lavoro, per la formazione e per l'istruzione";

ATTESO CHE ai sensi dell'articolo 45, comma 6, dello Statuto regionale la Giunta dimissionaria resta in carica limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto;

CONSIDERATO NECESSARIO, pertanto, procedere all'approvazione dell'allegato concernente "Osservatorio regionale delle politiche per il lavoro, per la formazione e per l'istruzione", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di attuare le azioni previste nel Piano straordinario di potenziamento dei Servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro del Lazio;

RITENUTO CHE la presente deliberazione rientri tra gli atti di ordinaria amministrazione in quanto costituisce atto di attuazione e completamento di provvedimenti già adottati, e in particolare dell'art. 28, legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 e della Deliberazione di Giunta regionale 29 settembre 2020, n. 668;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta nuovi e/o maggiori oneri a carico del bilancio regionale ed è assicurato con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente;

DELIBERA

- di approvare l'Allegato 1 concernente "Osservatorio regionale delle politiche per il lavoro, per la formazione e per l'istruzione", parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi agli organi competenti, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Allegato 1**Osservatorio regionale delle politiche per il lavoro, per la formazione e per l'istruzione****Art. 1****(Oggetto)**

1. In attuazione dell'articolo 28, legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 e della deliberazione di Giunta regionale 29 settembre 2020, n. 668, il presente allegato definisce l'organizzazione, i compiti e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio regionale delle politiche per il lavoro, per la formazione e per l'istruzione, di seguito Osservatorio, quale strumento essenziale per la conoscenza e l'analisi dei fenomeni e degli andamenti, anche previsionali, dei mercati del lavoro regionale e locali, nonché servizio a supporto delle attività della Regione e degli enti locali in relazione alle funzioni di programmazione e di valutazione in materia di politiche per il lavoro, per la formazione e per l'istruzione.
2. Le attività dell'Osservatorio sono volte a promuovere l'occupazione dignitosa, nella finalità di supportare sia le aspettative dei lavoratori sia le esigenze delle imprese, nel rispetto di una cornice di diritti e di doveri ampiamente tutelati.

Art. 2**(Obiettivi)**

1. L'Osservatorio realizza i seguenti obiettivi:
 - a. conoscenza e analisi, anche previsionale, dei fenomeni e degli andamenti dei mercati del lavoro regionale e locali;
 - b. supporto alle attività di pianificazione strategica e programmazione regionale, sia delle politiche attive per il lavoro sia dell'offerta formativa, con particolare riferimento a tutti i fabbisogni espressi dal territorio e alle richieste dei nuovi profili professionali emergenti;
 - c. supporto alle attività della regione e degli enti locali in relazione alle funzioni di programmazione e di valutazione in materia politiche per il lavoro, formazione e istruzione;
 - d. individuazione e definizione dei fabbisogni generati dalle trasformazioni del mercato del lavoro;
 - e. analisi e valutazione dell'impatto delle politiche occupazionali attivate, compresi i servizi per il lavoro erogati;
 - f. raccolta di dati e informazioni statistiche e diffusione di rapporti, anche in collaborazione con soggetti interni ed esterni all'amministrazione regionale.

Art. 3

(Attività e Funzioni)

1. L'Osservatorio si articola in due macro-settori la cui attività è orientata, rispettivamente:
 - a) allo svolgimento di analisi, studi e ricerche sul mercato del lavoro;
 - b) al monitoraggio e alla valutazione delle politiche e dei servizi per il lavoro, delle politiche per l'occupazione, per la formazione, per l'istruzione e a quelle per lo sviluppo sostenibile.
2. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:
 - a) Effettua la raccolta, l'aggiornamento e l'analisi dei dati relativi al mercato del lavoro regionale fornendo approfondimenti sulla sua evoluzione, con riferimento tanto agli aspetti strutturali quanto a quelli congiunturali;
 - b) realizza attività di rilevazione statistica, documentazione, ricerca e studio in materia di lavoro, relazioni industriali, politiche per l'occupazione e della formazione;
 - c) disegna metodologie e conduce attività di analisi e valutazione delle politiche pubbliche, con particolare attenzione a quelle per il lavoro e la formazione;
 - d) progetta ed effettua analisi dei bisogni e del grado di soddisfazione dell'utenza della rete dei servizi per il lavoro;
 - e) con riferimento al sistema informativo a supporto della rete dei servizi per il lavoro della regione, fornisce indicazioni in relazione alle informazioni che alimentano le relative banche dati e partecipa, in collaborazione con le strutture regionali competenti in materia di lavoro e formazione, sia allo sviluppo del sistema sia alla relativa manutenzione, anche al fine di definire quali siano i dati necessari alla propria attività e loro formato;
 - f) effettua il monitoraggio delle attività connesse all'erogazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni e delle altre attività di competenza dell'Agenzia, nonché la valutazione d'impatto dei risultati raggiunti dai soggetti pubblici e privati accreditati coinvolti in programmi e progetti a finanziamento pubblico;
 - g) favorisce la collaborazione con soggetti istituzionali, enti esterni e portatori di interessi, anche allo scopo di intercettare l'offerta di lavoro degli operatori economici, di valorizzare e orientare le professionalità in uscita dal sistema formativo regionale e di progettare un'offerta di servizi per il lavoro coerente con i fabbisogni professionali espressi dal territorio;
 - h) cura la diffusione periodica delle informazioni raccolte e delle analisi realizzate;
 - i) fornisce supporto tecnico concernente la programmazione socio-economica, della formazione e delle politiche attive per il lavoro.
 - j) supporta l'individuazione, la progettazione e la creazione di partenariati per l'accesso ai fondi europei diretti per la realizzazione di azioni e interventi nelle materie di competenza.

Art. 4

(Funzionamento)

1. L'Osservatorio è incardinato nell'Agenzia regionale Spazio Lavoro (da ora Agenzia) e si avvale prioritariamente di personale esperto in materia di analisi statistiche, di valutazione delle politiche pubbliche e di mercato e servizi per il lavoro, nonché di ulteriori professionalità specialistiche riferite ad altri ambiti e funzionali alla propria operatività.

2. Il personale assegnato all'Osservatorio è formalmente individuato dal Direttore dell'Agenzia e le relative attività sono coordinate dal Dirigente regionale competente in materia.
3. Il Direttore dell'Agenzia con successivo atto stabilisce l'articolazione dell'Osservatorio, definendo funzioni, aree di responsabilità e personale necessario. Nell'ambito dell'Osservatorio possono essere costituiti gruppi di studio e di ricerca, per ciascuno dei quali è individuato un referente, anche al fine di integrare le competenze specialistiche del personale e rendere disponibile il relativo contributo alle varie funzioni.
4. Gli oneri del personale assegnato all'Osservatorio trovano copertura tra le spese del personale iscritte nel bilancio di previsione regionale e non sono previsti ulteriori compensi né gettoni di presenza per le attività svolte.
5. Il Direttore dell'Agenzia adotta con proprio atto, entro il mese di febbraio di ogni anno, il Programma annuale delle attività dell'Osservatorio.

Art. 5

(Collaborazioni)

1. Al fine di contribuire al miglioramento degli interventi pubblici e dei servizi offerti e a uno sviluppo socio-economico sostenibile della Regione Lazio, l'Osservatorio promuove e realizza, anche in collaborazione con soggetti interni ed esterni all'amministrazione regionale, la raccolta di dati e di informazioni statistiche e la diffusione di rapporti.
2. L'Osservatorio opera in coordinamento con l'Osservatorio Nazionale per il mercato del lavoro di cui all'articolo 99, decreto-legge 10 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e con gli altri Osservatori regionali aventi analoghi obiettivi.
3. A norma dell'articolo 28, comma 3bis, legge regionale 7 agosto 1998, n. 38, l'Osservatorio, nell'ambito della sua attività, stipula convenzioni con enti pubblici, con le Università e con organismi specializzati, sia pubblici che privati, al fine di realizzare studi specifici e di settore.
4. L'Osservatorio collabora, tra gli altri, con gli uffici regionali competenti in materia di analisi statistica, a supporto della programmazione economica e delle politiche per lo sviluppo del territorio regionale.

Art. 6

(Comitato regionale di coordinamento in materia di politiche per il lavoro, per la formazione e per l'istruzione)

1. Nella finalità di assicurare il coinvolgimento delle parti sociali, economiche e istituzionali nella definizione degli obiettivi strategici e per garantire supporto alle attività dell'Osservatorio, è istituito il Comitato regionale di coordinamento in materia di politiche per il lavoro, per la formazione e per l'istruzione (da ora Comitato regionale di coordinamento).
2. Il Comitato regionale di coordinamento è presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di lavoro ed è composto da:
 - a) l'Assessore competente in materia di Istruzione, o suo delegato;
 - b) l'Assessore competente in materia di Formazione, o suo delegato;
 - c) l'Assessore competente in materia di Programmazione economica, o suo delegato;
 - d) l'Assessore competente in materia di Sviluppo economico, o suo delegato;
 - e) il Direttore dell'Agenzia regionale Spazio Lavoro, o suo delegato;

- f) il Direttore competente in materia di formazione e istruzione, o suo delegato;
 - g) un rappresentante della Direzione regionale di Inps di Roma e del Lazio;
 - h) un rappresentante della Direzione regionale di Inail del Lazio;
 - i) la Consigliera regionale di Parità, o sua delegata;
 - j) un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio;
 - k) un rappresentante del Comitato regionale di coordinamento delle Università del Lazio;
 - l) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;
 - m) quattro rappresentanti designati dalle associazioni datoriali operanti nella regione, rispettivamente nei settori dell'industria, dei servizi, dell'agricoltura e dell'artigianato;
 - n) un rappresentante del Terzo settore;
 - o) un rappresentante di Anci Lazio;
 - p) un rappresentante di Upi Lazio.
3. Alle riunioni del Comitato regionale di coordinamento partecipa il personale assegnato all'Osservatorio e su tematiche specifiche può essere richiesta la partecipazione e la presenza di esperti.
 4. Il Comitato regionale di coordinamento si riunisce di norma ogni quattro mesi e promuove e favorisce il costante confronto fra tutti i soggetti coinvolti.
 5. L'istituzione del Comitato regionale di coordinamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale e la partecipazione allo stesso è a titolo gratuito.
 6. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato regionale di coordinamento sono stabiliti con successivo atto del Direttore dell'Agenzia.

Art. 7

(Comitato tecnico-scientifico)

1. A norma dell'articolo 28, comma 3ter, legge regionale 7 agosto 1998, n. 38, per le finalità dell'Osservatorio, l'Agenzia regionale Spazio Lavoro può avvalersi della collaborazione di un Comitato tecnico-scientifico istituito con deliberazione di Giunta regionale e composto da esperti qualificati nel settore di competenza. Ai componenti di tale Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

Art. 8

(Prodotti e pubblicazioni)

1. L'Osservatorio cura la periodica diffusione dei dati raccolti e delle analisi realizzate, rispetto alle quali può proporre, a titolo esemplificativo, prodotti tra le seguenti tipologie:
 - a) Rapporti su temi specifici, riguardanti il mercato e le politiche per il lavoro e la formazione;
 - b) Focus di sintesi a presentazione delle indagini e degli studi realizzati;
 - c) Bollettini statistici;
 - d) Note di monitoraggio.

Art. 9

(Trattamento e accesso ai dati)

1. I dati personali raccolti o acquisiti sono trattati, in quanto necessari per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Osservatorio, nel rispetto delle regole fissate dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del codice privacy. Il trattamento avviene, quindi, in esecuzione di un compito di interesse pubblico, per finalità d'analisi per scopi statistici. I dati trattati non sono diffusi, se non in forma aggregata e in modo tale che non sia possibile identificare la persona a cui le informazioni si riferiscono.

Art. 10

(Oneri e finanziamenti)

1. Alla copertura degli oneri finanziari, necessari al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio regionale e mediante le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.
2. Per il finanziamento di specifici progetti, l'Osservatorio può fare ricorso anche a fondi previsti nei programmi operativi nazionali e comunitari.